

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10939 del 20-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 20335 - Data adozione: 15/09/2026

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 3125/2026- Procedimento di rilascio di autorizzazione idraulica e concessione per realizzazione di opere di stabilizzazione e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico e taglio boschivo selettivo, nella fascia di pertinenza idrografica demaniale dei corsi d'acqua denominati "botro Campo di Sasso" (TC8125) e "fosso Fonte al Fico" (TC7636), a supporto della manutenzione straordinaria di viabilità forestale, all'interno del PAFR "Macchia della Magona" nel comune di Bibbona (LI).
Richiedente: Comune di Bibbona

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD022667

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, c. 1 lett. i) e lett. n);

VISTA la L.R. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 ss. mm. ii. avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 12/R/2025 del 18/02/2025 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 60/R/2016 e al D.P.G.R. 61/R/2016”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano – art. 24 bis L.R. n. 80/2015 – art. 22, comma 2, lettera b) L.R. n. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. n. 293/2015”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R.T n. 1497 del 20.10.2025 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata (TIP) per l’annualità 2025, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito territoriale della Regione;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la richiesta di autorizzazione idraulica presentata dal Comune di Bibbona (LI), Cod. Fiscale 002861130497 per la realizzazione di opere di stabilizzazione e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico e taglio boschivo selettivo nella fascia di pertinenza idrografica demaniale dei corsi d’acqua denominati “botro Campo di Sasso” (TC8125) e “fosso Fonte al Fico” (TC7636), all’interno del PAFR “Macchia della Magona” nel Comune di Bibbona (LI);

DATO ATTO che per la tipologia di interventi da eseguire questo Settore ha ritenuto di convertire d’ufficio, sul portale Regionale Sidit, il suddetto procedimento in procedimento di Concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del D.P.G.R. n. 60/R/2016 (Pratica SIDIT n.3125/2026), avviando d’ufficio il relativo procedimento, con nota prot. 695217 dell’08/09/2026;

CONSIDERATO che il progetto rientra nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico PAC 2023–2027 della Regione Toscana. Le finalità del presente progetto di fattibilità tecnico economica sono orientate alla sistemazione di versanti interessati da dissesti idrogeologici, oltre alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti di viabilità, a servizio delle attività agro-silvo-pastorali;

CONSIDERATO che nello specifico il progetto è finalizzato alla realizzazione di opere di stabilizzazione e consolidamento dei versanti interessati dai dissesti idrogeologici e al recupero funzionale della viabilità forestale esistente, attraverso interventi selvicolturali con diradamento selettivo e consolidamento di arginature e scarpate mediante tecniche riferibili all’ingegneria naturalistica;

DATO ATTO che tali interventi sono finalizzati alla stabilizzazione geomorfologica dei versanti, alla regimazione e al controllo del deflusso idrico, nonché al corretto smaltimento delle acque meteoriche, con conseguente ripristino del piano viario gravemente compromesso dal dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che nell’area demaniale e nelle fasce di rispetto del “botro Campo di Sasso” (TC8125) in località “Immaginetta”, nel comune di Bibbona (LI), le opere consisteranno nella realizzazione di gabbioni a scatola in rete metallica, in due ordini di micropali, nella stesa di una geostuoia e biostuoia, nel ripristino delle opere di regimazione idrica della sede stradale intersecante il corso d’acqua “botro Campo di Sasso” (TC8125) e nel diradamento selettivo di moderata intensità, a carico del soprassuolo boschivo, ubicato lungo un tratto del corso d’acqua botro Campo di Sasso (TC8125) e lungo tratti in sponda sinistra dei corsi d’acqua SN (TC8101) e SN (TC8140);

DATO ATTO che nell’area demaniale e nelle fasce di rispetto del “fosso Fonte al Fico” (TC7636) in località “Fonte al Fico”, nel comune di Bibbona (LI), le opere consisteranno nella realizzazione di gabbioni a scatola in rete metallica lungo il corso d’acqua in sponda sinistra e nel rifacimento della sede viaria;

PRESO ATTO che con Decreto n.15096 dell’ 08/07/2026 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale di questa Amministrazione– “Settore Forestazione. Agroambiente, risorse

idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici” è stato autorizzato l’intervento selvicolturale a carattere colturale, consistente in un diradamento selettivo di moderata intensità a carico del soprassuolo boschivo richiesto dal comune di Bibbona e ubicato in località “Immaginetta”, nel comune di Bibbona (LI);

PRESO ATTO che con nota (Richiesta autorizzazione intervento selvicolturale in deroga al Piano di Gestione Forestale del PAFR “Macchia della Magona” in corso di validità ex art. 30 comma 8 della LR 39/2000 e s.m.i.) del Comune di Bibbona (Autorità Procedente) redatta in data 22/06/2026 si dichiara che “gli interventi in progetto, nell’ambito della sfera di competenza della LR 30/2015 e, più precisamente, della DGR 1267/2025, che detta gli indirizzi e si pone l’obiettivo di coordinare, armonizzare e semplificare i procedimenti relativi alla valutazione di incidenza, in recepimento delle Linee guida nazionali, si possono annoverare tra gli interventi pre- valutati, con particolare riferimento all’allegato A di detta Delibera, lettera i);

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che Responsabile del Procedimento è il Titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo” dell’Ufficio del Genio Civile, competente per territorio;

DATO ATTO che è autorizzato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.631661_2026 GeologicaPFTE e allegati Bibbona_Magona_Frane_rid
- Prot.631661_2026 Relazione generale - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025
- Prot.631661_2026 Tavola 1 - Inquadramento topografico e catastale - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025_rid
- Prot.631661_2026 Tavola 3 - Documentazione fotografica - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025_rid
- Prot.631661_2026 Tavola 4 - Inquadramento topografico delle opere in progetto - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025_rid
- Prot.631661_2026 Tavola 5.1 - Tavola Unica - Loc. Immaginetta - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025
- Prot.631661_2026 Tavola 5.2 - Tavola Unica - Loc. Fonte al Fico - PFTE - Comune di Bibbona - SRD12 Anno 2025
- Prot. 647854_2026 Compatibilità idraulica
- Prot. 697227_2026 Decreto n.15096 del 08-07-2026

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno favorevole con prescrizioni rilasciato da questo Settore, a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R.T. n. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici sopra elencati e riferibili alla corrispondente pratica sedita, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite da questo Settore, all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

- le opere in progetto dovranno essere realizzate in modo da non comportare alcuna riduzione, sia provvisoria che definitiva, della sezione di deflusso dell'alveo del corso d'acqua "fosso Fonte al Fico" (TC7636). Dovrà essere garantito il mantenimento della capacità di portata originaria, evitando restringimenti localizzati, variazioni di sagoma o la formazione di ostacoli al regolare scorrimento delle acque;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di condizioni meteo avverse che interessino l'area di intervento (in caso di Allerte meteo per rischio idraulico, idrogeologico-idraulico o temporali emesse dal Centro Funzionale Regionale, o comunque in condizioni meteo sfavorevoli), i lavori dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso e/o della criticità;

9. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nella normativa Statale e Regionale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

10. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

11. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature, viabilità ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di autorizzazione idraulica, compreso nel presente decreto di concessione:

- l'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del presente atto, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;

- l'autorizzazione può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza. La Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari, a carico del soggetto concessionario e finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questo Settore la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al presente decreto finale di concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni,

trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario dovrà rispettare, in ogni sua parte, quanto qui sotto elencato:
- rimane il solo ed unico responsabile, agli effetti del risarcimento, di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone, per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le varie condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a:
 - assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità, per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà, pubblica e privata, a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioratoria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene, oggetto di concessione;
 - provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti, ivi presenti;
 - a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente, almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;
- questo Settore, nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento;
- fino al rilascio della nuova concessione e, solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- nelle ipotesi di rinnovo questo Settore adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;
- questo Settore autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22 del Regolamento;

REVOCA- DECADENZA- SCADENZA-CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:**REVOCA**

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

- b) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- d) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- la decadenza è dichiarata con apposito decreto ed, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata;
- prima di dichiarare la decadenza la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R.T. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

SCADENZA

il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento;

CESSAZIONE CONCESSIONE

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente, col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

CANONE – DEPOSITO CAUZIONALE- IMPOSTA REGIONALE:

CONSIDERATO che in virtù dell'art. 33, c. 1 del Regolamento, così come modificato dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 12/R/2025 del 18/02/2025, il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone e della correlata imposta regionale sulle concessioni demaniali;

CONSIDERATO che il pagamento della cauzione non è dovuto da parte del Concessionario, in quanto Ente Pubblico Territoriale, in ottemperanza a quanto statuito all'art. 31, 4 bis del Regolamento;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi, con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

DATO ATTO che il richiedente è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, della Tabella-Allegato B del D.P.R. n. 642/1972;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Bibbona (LI), Cod. Fiscale 002861130497, con sede legale in Piazza Colombo, 1, della concessione per la realizzazione di opere di stabilizzazione e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico e taglio boschivo selettivo, nella fascia di pertinenza idrografica demaniale dei corsi d'acqua denominati "botro Campo di Sasso" (TC8125) e "fosso Fonte al Fico" (TC7636), a supporto della manutenzione straordinaria di viabilità forestale, all'interno del PAFR "Macchia della Magona" nel comune di Bibbona (LI);
2. di autorizzare ai soli fini idraulici l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta a tutte le prescrizioni individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
5. che la presente concessione ha la durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti;
7. di dare atto che, per effetto dell'art. 33, c. 1 del Regolamento, così come modificato dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 12/R/2025 del 18/02/2025, il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone;
8. di trasmettere il presente atto al concessionario;
9. che, fermo restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE